DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2003
relativa al regime di aiuti del Thüringer Industriebeteiligungsfonds

[notificata con il numero C(2003) 4495]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/115/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni [1] e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1) Dopo l'esame delle relazioni annuali del Thüringer Industriebeteiligungsfonds (fondo di partecipazione industriale del Land Turingia — in appresso «fondo TIB»), la Commissione ha espresso dei dubbi sulla conformità delle attività del fondo TIB alla decisione della Commissione del 9 agosto 1994 relativa al regime di aiuti del fondo TIB (aiuto di Stato N 183/94). La Commissione ha quindi avviato il procedimento NN 120/98 e ha ingiunto al governo tedesco di fornirle tutte le informazioni utili (lettera del 30 dicembre 1998). Poiché il governo tedesco non ha fornito le informazioni richieste, la Commissione, con lettera del 15 marzo 1999, ha informato le autorità tedesche della sua decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

(2) Con lettera del 17 novembre 1997, il governo tedesco ha inoltre notificato alla Commissione precisazioni e modificazioni relative al regime di aiuti già autorizzato dalla Commissione per un periodo di dieci anni, con il numero N 183/1994. Con lettera del 29 gennaio 1998, il governo tedesco ha trasmesso un complemento di notifica. La Commissione nutriva dubbi sull'efficacia del controllo del fondo TIB da parte del Land. Con lettera del 15 marzo 1999 (cfr. punto 1), è stata notificata al governo tedesco la decisione della Commissione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE anche in relazione a questo aspetto.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2]. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito.

(4) Le osservazioni pervenute sono state trasmesse alle autorità tedesche.

(5) Con fax del 24 ottobre 2003, il governo tedesco ha ritirato la sua notifica del 17 novembre 1997.

2. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(6) Solo il fondo TBI ha inviato osservazioni con lettera del 31 maggio 1999.

3. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE

(7) Il procedimento in oggetto riguarda due aspetti che vanno tenuti distinti. Si tratta, da un lato, della presunta attuazione abusiva della decisione della Commissione del 9 agosto 1994 relativa al regime di aiuti del fondo TIB e, dall'altro, della notifica di un regime di aiuti migliorato, ed in parte modificato, per le attività del fondo TIB. Poiché le autorità tedesche hanno ritirato la notifica in questione, il procedimento dovrebbe essere dichiarato chiuso ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato [3].

(8) Per quanto riguarda la presunta attuazione abusiva della decisione della Commissione del 1994, il periodo preso in esame va dal 9 agosto 1994 (notifica alle autorità tedesche della decisione della Commissione relativa al procedimento N 184/94) fino al 15 marzo 1999 (notifica alle autorità tedesche della decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale) (cfr. punto 4 della decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale). Diverse imprese sono espressamente menzionate nella decisione di avvio del procedimento della Commissione. In relazione a tali imprese, la Commissione ha esaminato la compatibilità delle attività del fondo TIB con il mercato comune nell'ambito di diversi casi individuali paralleli. Si tratta dei procedimenti seguenti: MITEC, NN 31/97, Umformtechnik Erfurt N 201/99, Compact Disc Albrechts C 42/98, Kahla Porzellan C 62/00, Zeuro Möbel C 56/97, Henneberg Porzellan C 36/00, Deckel Maho C 27/00. Il presente procedimento non riguarda pertanto i casi citati.

[1] GU C 166 del 9.6.2001, pag. 14.
[2] Cfr. nota 1.
[3] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(9) Una procedura di insolvenza è stata inoltre avviata per ciascuna delle quattro piccole e medie imprese seguenti: KHW Konstruktionsholzwerk Seubert GmbH & CO.KG, Simson Zweirad GmbH, Polyplast GmbH e Möbelwerke Themar. Nessuna di tali imprese esercita ancora un'attività economica sul mercato. Considerato che queste imprese non determinano più distorsioni della concorrenza e che eventuali richieste di recupero avrebbero esito negativo, il procedimento dovrebbe essere dichiarato chiuso.

(10) Con fax del 25 maggio 1999 le autorità tedesche hanno trasmesso informazioni in relazione ad altre sei imprese. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione non ha alcun motivo di ritenere che i criteri di cui alla decisione della Commissione relativa al caso N 183/94 non siano stati rispettati.

4. **CONCLUSIONE**

Per le ragioni summenzionate il procedimento relativo al caso C 17/99 dovrebbe essere dichiarato chiuso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento C 17/99 riguardante, da un lato, la notifica di modificazioni del regime inizialmente notificato e, dall'altro talune misure in favore di imprese della Turingia, attuate attraverso il Thüringer Industriebeteiligungsfonds nel periodo compreso tra il 9 agosto 1994 ed il 15 marzo 1999 e basate sul regime di aiuti inizialmente notificato, è dichiarato chiuso.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione